



API INDUSTRIA
associazione per l'impresa

NOVITA' CONTRIBUTIVE LEGGE FINANZIARIA 2007 (INPS - CIRCC. 23.1.2007 N. 22 E 24.1.2007 N. 23)

L'INPS, con le circolari di cui al titolo, fornisce il seguente quadro sintetico delle principali innovazioni legislative emanate in materia di contribuzione per l'anno 2007:

1 - AUMENTO 0,30% CONTRIBUTO FONDO PENSIONI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

L'articolo 1 comma 769 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'**aumento di 0,30% dell'aliquota contributiva dovuta dal lavoratore** per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza di detto aumento, la contribuzione al Fondo Pensioni complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) è pari al 33%.

La previsione ha carattere generale e, conseguentemente, riguarda tutte le tipologie di lavoratori e tutti i fondi pensionistici gestiti dall'Istituto, ad eccezione del solo Fondo Volo

Le nuove aliquote complessive a carico dei lavoratori dipendenti dal 1.1.2007 sono pertanto le seguenti:

- **9,19% (in precedenza 8,89%)**: per i lavoratori di aziende industriali non superiori a 15 dipendenti o non soggette alla CIGS;
- **9,49% (in precedenza 9,19%)**: per i lavoratori di aziende industriali superiori a 15 dipendenti o soggette alla CIGS;
- **5,84% (in precedenza 5,54%)**: per gli apprendisti;
- **6,14% (in precedenza 5,84%)**: per gli ex apprendisti di aziende industriali con più di 15 dipendenti o soggette alla CIGS, per i 12 mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato e per i giovani diplomati o con attestato di qualifica, per i primi 6 mesi dall'assunzione.

Aderente a:

Apilombarda

CONFAPI

2 - CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA PER I DATORI DI LAVORO CHE CONFERISCONO IL TFR AI FONDI PENSIONE

Tra le misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che destinano il TFR maturando alla previdenza complementare, l'articolo 10 del D. Lgs 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1 comma 764 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 e successive modificazioni (0,20% per i dipendenti non dirigenti industriali e 0,40% per i dirigenti industriali), nella stessa percentuale di TFR maturando, conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c., istituito ai sensi dell'articolo 1 comma 755 della legge finanziaria 2007.

I datori di lavoro, che già conferiscono percentuali di TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo "GENNAIO 2007", recuperare la quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come segue:

- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10/2 comprensivi dell'aliquota 0,20% (ovvero 0,40% per i dirigenti ex INPDAl);
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10/2 con il codice di nuova istituzione "TF01", avente il significato di "rec. contr.TFR L. 297/82 - prev. compl."

Con successiva circolare, l'INPS illustrerà le modalità di applicazione dell'articolo 1, commi 755 e 756 della 27 dicembre 2006 n. 296, e fornirà le istruzioni per il recupero della quota connessa al trasferimento del TFR alla previdenza complementare nonché al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c."

3 - APPRENDISTATO

L'INPS, con la circolare 23 gennaio 2007 n. 22, a seguito delle novità introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) dal 1° gennaio 2007 ha fornito le istruzioni operative inerenti la contribuzione dell'apprendistato (comma 773) e delle assunzioni agevolate (comma 1211).

ALIQUTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it

A decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione a carico dei datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è pari al 10,0% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in sostituzione del contributo settimanale in vigore fino al 31.12.2006.

Tale aliquota del **10,0%**, per le imprese che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e risulta pari a:

- **1,5% nel primo anno di contratto**
- **3,0% nel secondo anno di contratto.**

ALIQUOTA A CARICO DEL LAVORATORE

La quota dovuta dall'apprendista dal 1.1.2007, per effetto dell'aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti (v precedente punto 1), è pari al 5,84%.

Con la medesima decorrenza, agli apprendisti sono estese le disposizioni in materia di **indennità giornaliera di malattia**, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

CRITERI PER IL CALCOLO DEI DIPENDENTI

Ai fini della valutazione del requisito occupazionale (fino od oltre 9 addetti):

- per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2006 deve farsi riferimento alla media degli occupati dell'anno 2006;
- per le assunzioni intervenute dal 1° gennaio 2007 in poi, il momento da prendere in considerazione è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato.

NEL CALCOLO DEI DIPENDENTI DEVONO ESSERE COMPRESI:

- i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.);
- il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. malattia, infortunio, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, è stato assunto altro lavoratore e sarà computato quest'ultimo.

VANNO INVECE ESCLUSI:

- gli apprendisti,
- gli eventuali contratti di formazione (CFL ex D.lgs n. 251/2004) ancora in essere;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.

I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, Dlgs n. 61/2000, e successive modificazioni).

I lavoratori intermittenti (ex D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni), vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento.

I dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all'anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.

Dopo il primo biennio di ogni rapporto, le riduzioni non troveranno più applicazione, a prescindere dalla dimensione aziendale e pertanto dovrà essere effettuato il versamento della contribuzione nella nuova misura complessiva del **15,84%** (10% a carico dell'azienda + 5,84% carico apprendista), come per i datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore alle 9 unità.

Pertanto, ad esempio:

- per un apprendista assunto il 1° gennaio 2005, l'aliquota a carico dell'azienda dal 1° gennaio 2007 è del 10,0%;
- per un apprendista assunto il 1° gennaio 2006, l'aliquota a carico dell'azienda è del:
 - 3,0% dal 1° gennaio 2007;
 - 10,0% dal 1° gennaio 2008;
- per un apprendista assunto il 1° luglio 2006, l'aliquota a carico dell'azienda è del:
 - 1,5% dal 1° gennaio al 30 giugno 2007;
 - 3,0% dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008;
 - 10,0% dal 1° luglio 2008 in poi.

ASSUNZIONI AGEVOLATE

Per le assunzioni agevolate, che, per la quota a carico del datore di lavoro fanno riferimento alla contribuzione dovuta per gli apprendisti, si deve utilizzare l'aliquota del 10%.

Ad esempio:

- assunzioni a tempo determinato o indeterminato di lavoratori in mobilità (art. 25, c. 9 e art. 8, c. 2 legge n. 223/1991),
- assunzioni a tempo determinato o indeterminato di lavoratori licenziati da aziende non rientranti nella disciplina della CIGS (es. aziende fino a 15 dipendenti), iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetta "piccola mobilità");

- assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi provenienti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi (art. 4, c. 3, legge n. 236/1993);
- assunzioni di lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, per i quali è possibile versare il solo contributo settimanale (art. 59 D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni);
- trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 21 legge n. 56/1987);
- assunzioni di giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica (art. 22 legge n. 56/1987).

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MOD. DM10/2

Ai fini dell'esposizione sul DM10/2 degli apprendisti, dal 1° gennaio 2007, in sostituzione delle righe 20 e 21, dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici tipo contribuzione di 4 caratteri dove:

- il primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al codice qualifica: "5" (apprendista)
 - il secondo carattere è alfabetico e individua la tipologia del rapporto di apprendistato (vedi tabella 1):
- il terzo carattere è di tipo numerico e individua la misura dell'aliquota dovuta (vedi tabella 2);
- il quarto carattere potrà essere "0" ovvero "P" nei casi di rapporto di lavoro a part-time.

Tabella 1:

Codice	Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di apprendistato
A	Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
B	Apprendistato professionalizzante
C	Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
D	Apprendistato ex lege n 196/97
K	Apprendisti occupati in sotterraneo iscritti Fondo minatori

Tabella 2

Misura aliquota	Codice
10%	0
1,5%	1
3%	2

A titolo esemplificativo la circolare riporta l' esempio di un lavoratore con rapporto di apprendistato professionalizzante occupato presso azienda che ha alle proprie dipendenze fino a nove addetti durante il primo anno di vigenza del contratto, sul mod. DM10/2 deve essere esposto con il codice "5B10", dove:

Codice	Significato
5	codice qualifica apprendista
B	apprendistato professionalizzante
1	aliquota dell' 1,5%

Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro riporteranno nei campi:

- "n. dipendenti": il numero dei soggetti interessati con i codici sopra descritti;
- "n. giornate": (ore per i part time) e "retribuzioni" indicheranno le giornate e le retribuzioni, secondo le consuete modalità;
- "somme a debito": l'ammontare della contribuzione complessivamente dovuta (quota datore di lavoro e quota apprendista).

Per la compilazione del flusso EMens, i datori di lavoro indicheranno il <Codice Qualifica>5 (Apprendista), nell'Elemento <Denuncia Individuale>.

Il <Codice Qualifica> 4 non dovrà essere più utilizzato.

REGOLARIZZAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di "gennaio e febbraio 2007", hanno operato in modo difforme dalle nuove disposizioni di cui sopra, potranno regolarizzare detti periodi **entro il 16 aprile 2007** con le seguenti modalità

APPRENDISTATO

L'importo delle differenze a debito, al netto della contribuzione già versata, deve essere indicato in una delle righe in bianco del quadro "B/C" del mod. **DM 10/2** preceduto dal codice di nuova istituzione "M114", avente il significato di "versamento contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006". (nessun dato deve essere riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni").

ASSUNZIONI AGEVOLATE

L'importo delle differenze a debito, al netto della contribuzione già versata, deve essere indicato in una delle righe in bianco del quadro "B/C" del mod. **DM 10/2** preceduto dal codice di nuova istituzione "M116", avente il significato di "versamento contributo dovuto per assunzioni agevolate L. 296/2006.

4 – PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2007 L'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ DEI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DA IMPRESE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI.

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Legge finanziaria 2007 (comma 1211) ha prorogato al 31 dicembre 2007, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

I datori di lavoro, in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste di cui sopra, per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007 la contribuzione a carico del datore di lavoro è prevista in misura pari al 10,0%), utilizzeranno i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità sopra descritte.

5 - IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI: PROROGA CONTRIBUTI CIGS E MOBILITÀ

L'articolo 1 comma 1156 della legge 27.12.2006, n. 296 ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2007, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Pertanto i datori di lavoro destinatari del provvedimento citato sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "GENNAIO 2007" senza soluzione di continuità.

INPS - Circolare 23 Gennaio 2007 n. 22

OGGETTO: Legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

SOMMARIO: Disposizioni normative e operative per il versamento delle nuove misure contributive previste dalla legge finanziaria 2007 a supporto dell'apprendistato e della generalità dei rapporti agevolati.

Premessa.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), contiene una serie di disposizioni a carattere contributivo che entrano in vigore dal 1° gennaio di quest'anno.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l'operatività delle previsioni di cui ai commi 773 e 1211 inerenti all'apprendistato e alle assunzioni agevolate.

1. APPRENDISTATO.

Il comma 773 della legge finanziaria 2007, introduce significative modifiche contributive e previdenziali in materia di apprendistato.

Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, infatti, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Dalla stessa data, viene meno per le regioni l'obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Con la medesima decorrenza, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

Con decreto ministeriale sarà stabilita la ripartizione alle varie gestioni previdenziali della contribuzione dovuta, con riguardo anche a quella utile per il finanziamento della prestazione di malattia.

La nuova misura contributiva produrrà effetto immediato, sia con riguardo ai rapporti di lavoro già in essere, che per quelli costituenti.

Alla nuova aliquota a carico del datore di lavoro, va ad aggiungersi la quota dovuta dall'apprendista che, per effetto dell'aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, si attesterà nella misura del 5,84%.

Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l'aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione dell'anno di vigenza del contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, si precisa che assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell'apprendista.

1.1 . Criteri per il calcolo dei dipendenti.

Per le assunzioni intervenute dopo l'entrata in vigore della legge, il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale (fino a 9 addetti), è quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato.

Per le assunzioni precedenti (operate entro il 31 dicembre 2006), ai fini della valutazione della consistenza aziendale, dovrà farsi riferimento alla media degli occupati dell'anno 2006.

Nel calcolo dei dipendenti, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (es. per servizio militare, e/o gravidanza), va escluso dal computo solamente se, in sua sostituzione, è stato assunto altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato quest'ultimo.

Vanno invece esclusi:

- gli apprendisti;
- eventuali CFL ex D.lgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal D.lgs n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex D.lgs. n. 276/2003;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;
- i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.

I dipendenti part-time si computano (sommando i singoli orari individuali) in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (articolo 6, Dlgs n. 61/2000, e successive modificazioni).

I lavoratori intermittenti ex D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni, vanno considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento.

Per la determinazione della media annua, i dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all'anno, e gli stagionali devono essere valutati in base alla percentuale di attività svolta.

Si osserva, inoltre, che, ai fini di cui trattasi, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata.

Si evidenzia, altresì, che le misure ridotte:

- trovano applicazione con esclusivo riferimento ai rapporti di apprendistato;
- sono collegate per espressa previsione legislativa alla consistenza aziendale, come sopra specificata, e al periodo di vigenza del contratto di lavoro;
- sono mantenute anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifici il superamento del previsto limite delle nove unità.

Conseguentemente, dopo il primo biennio di ogni rapporto, le riduzioni non troveranno più applicazione, a prescindere dalla dimensione aziendale.

Lo stesso dicasi per i datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore alle 9 unità, i quali saranno comunque tenuti al versamento della contribuzione nella nuova misura complessiva del **15,84%** (10% + 5,84% carico apprendista), a nulla rilevando il periodo di vigenza contrattuale.

Per le modalità di compilazione delle denunce contributive, si rimanda a quanto precisato al successivo punto 4.1.

2. ASSUNZIONI AGEVOLATE.

Il medesimo comma 773 della legge n. 296/2006, che disciplina la nuova misura contributiva a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, prevede altresì che, dal 1° gennaio 2007, *“le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti”*.

Al riguardo, si osserva che, per le assunzioni agevolate, non trovano in ogni caso applicazione le misure ridotte previste, come in precedenza evidenziato, per i soli rapporti di apprendistato.

La nuova misura contributiva a carico del datore di lavoro (10%) interesserà le seguenti tipologie di rapporti agevolati, già in essere o che saranno avviati:

- assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in mobilità (art. 25, c. 9 e art. 8, c. 2 legge n. 223/1991);
- assunzioni a tempo determinato, indeterminato e con rapporto a termine trasformato di lavoratori in mobilità ex lege n. 52/1998 e successive modificazioni ed integrazioni (cosiddetta “piccola mobilità”);
- lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera, iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 147/1997;
- assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi provenienti da aziende in CIGS da almeno 6 mesi (art. 4, c. 3, legge n. 236/1993);
- assunzioni di lavoratori con contratto di inserimento/reinserimento, per i quali è possibile versare il solo contributo settimanale (art. 59 D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni);
- trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 21, legge n. 56/1987);
- assunzioni di giovani in possesso di diploma o di attestato di qualifica (art. 22, legge n. 56/1987);
- eventuali lavoratori in CFL che ancora residuano dopo l'entrata in vigore dal Decreto legislativo di riforma del mercato del lavoro, nei casi in cui è ammesso il versamento del solo contributo settimanale;
- assunzioni di lavoratori a seguito di contratti di solidarietà espansivi (art. 1 legge n. 863/1984).

L'aliquota pensionistica complessiva dovuta per i predetti rapporti di lavoro, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge n. 56/1987, si attesterà quindi, per la generalità delle aziende, in misura pari al 19,19% (10% + 9,19% a carico del lavoratore).

Restano invece esclusi dall'applicazione della disposizione in commento:

- i rapporti agevolati per i quali la misura della contribuzione è ridotta;
- quelli in cui non è previsto alcun onere a carico del datore di lavoro.

Nella prima fattispecie, a titolo esemplificativo, si citano:

- cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese operanti nel centro nord (art. 8, c. 9, legge 407/1990);
- contratti di inserimento per i quali compete la riduzione del 25%, ovvero superiore;
- diversamente abili per i quali la legge prevede - per un periodo massimo di 8 anni - la fiscalizzazione nella misura del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali (legge 68/1999).

Nella seconda casistica, invece, rientrano:

- cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi, assunti a tempo indeterminato da imprese artigiane ovunque ubicate e da imprese operanti nelle zone del mezzogiorno (art. 8, c. 9, legge 407/1990);
- diversamente abili per i quali la legge prevede la fiscalizzazione totale dei contributi previdenziali e assistenziali, per un periodo massimo di 8 anni, (legge 68/1999);
- svantaggiati assunti o associati da cooperative sociali (art. 4, legge 381/91; legge 193/2000).

Per le modalità di compilazione delle denunce contributive, si rimanda a quanto precisato al successivo punto 4.2.

3. PROROGA DELLA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ PER I LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO DA IMPRESE CHE OCCUPANO ANCHE MENO DI 15 DIPENDENTI.

Il comma 1211 della legge finanziaria 2007 ha prorogato, al 31/12/2007, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Per il finanziamento delle agevolazioni contributive in caso d'assunzione, la legge ha altresì previsto la copertura dei relativi oneri nella misura di 37 milioni di euro.

Per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali), i datori di lavoro - in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta - utilizzeranno i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità descritte al successivo punto 4.2.

4. MODALITÀ OPERATIVE.

4.1 Apprendisti.

Ai fini dell'esposizione sul DM10/2 degli apprendisti, dal 1° gennaio 2007 - in luogo dei righe 20 e 21 - dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici tipo contribuzione alfanumerici di 4 caratteri dove:

- il primo carattere è di tipo numerico e si riferisce al codice qualifica: "5" (apprendista) (1)
- il secondo carattere è alfabetico e individua la tipologia del rapporto di apprendistato (vedi tabella 1):
- il terzo carattere è di tipo numerico e individua la misura dell'aliquota dovuta (vedi tabella 2);
- il quarto carattere potrà essere "0" ovvero "P" nei casi di rapporto di lavoro a part-time.

Tabella 1:

Codice	Tipologia dei soggetti ammessi ai contratti di apprendistato
A	Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
B	Apprendistato professionalizzante
C	Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
D	Apprendistato ex lege n 196/97
K	Apprendisti occupati in sotterraneo iscritti Fondo minatori

Tabella 2

Misura aliquota	Codice
10%	0
1,5%	1
3%	2

A titolo esemplificativo si riporta il seguente esempio:

*"lavoratore con rapporto di apprendistato professionalizzante occupato presso azienda che ha alle proprie dipendenze fino a nove addetti": modalità di esposizione sul DM10/2 durante il primo anno di vigenza del contratto (codice **5B10**) dove:*

Codice	Significato
5	codice qualifica apprendista

B	apprendistato professionalizzante
1	aliquota dell'1,5%

Ai fini della compilazione del DM10/2, i datori di lavoro opereranno come segue:

- nel campo "n. dipendenti" riporteranno il numero dei soggetti interessati con i codici sopra descritti;
- nei campi "n. giornate" (ore per i part time) e "retribuzioni" indicheranno le giornate e le retribuzioni, secondo le consuete modalità;
- nel campo "somme a debito" riporteranno l'ammontare della contribuzione complessivamente dovuta (quota datore di lavoro e quota apprendista).

Per la compilazione del flusso EMens, i datori di lavoro indicheranno il <Codice Qualifica>5 (Apprendista), nell'Elemento <Denuncia Individuale>. Il <Codice Qualifica> 4 non dovrà essere più utilizzato.

4.2. Assunzioni agevolate.

Con riferimento ai lavoratori di cui al punto 2, i datori di lavoro si atterranno alle modalità di seguito descritte.

4.3. Datori di lavoro in genere.

I lavoratori interessati dalla nuova misura contributiva continueranno ad essere esposti nel quadro "B-C" del DM10/2 con i codici tipo contribuzione già in uso (ad es. "75", "76", "77", in caso di assunzione ex art. 25, c. 9 o art. 8 c. 2, Legge 223/1991, ovvero "P5", "P6", "P7" per la cosiddetta "piccola mobilità", ecc).

In corrispondenza dei CTC dovrà essere indicata la contribuzione complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e quota a carico dipendente).

I campi "n. dipendenti"- "n. giornate" e "retribuzioni" continueranno ad essere valorizzati, secondo le consuete modalità.

Non dovranno più essere utilizzati i codici importo con i quali è stato versato il contributo fisso settimanale (es: S165 – S169 – S168 – S125 – S126 – S141 – S151 – S160 – S161 – S140 ecc.).

4.4. Datori di lavoro con obbligo di assicurazione dei lavoratori dipendenti a forme pensionistiche sostitutive del F.P.L.D.

Per i lavoratori iscritti a:

- Gestione Contabile Separata ex Fondo Autoferrotranvieri
- Gestione Contabile Separata Enti Pubblici Creditizi trasformati in S.p.A.
- Fondo Volo

la contribuzione complessivamente dovuta (10% a carico del datore di lavoro e quota a carico dipendente) dovrà essere riportata con i codici già utilizzati per l'indicazione della contribuzione pensionistica (es. Z750, ecc.).

Non dovranno, invece, più essere utilizzati i codici importo che identificavano il versamento del contributo fisso settimanale (es. X150, S165 ecc...).

5. REGOLARIZZAZIONI.

Le aziende che, per il versamento dei contributi relativi ai mesi di "gennaio e febbraio 2007", hanno operato in modo difforme dalle disposizioni illustrate ai precedenti punti, potranno regolarizzare detti periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della compilazione del DM10/2 dovranno essere seguite le modalità di seguito indicate.

5.1. Apprendisti.

Per il versamento di eventuali differenze contributive i datori di lavoro:

- determineranno l'ammontare complessivo delle somme da versare secondo i criteri illustrati al punto 1;
- riporteranno il relativo importo, al netto della contribuzione già versata, nel quadro "B-C" del DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M114", avente il significato di "versamento contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006".

Nessun dato dovrà essere riportato nei campi "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

Per il recupero di eventuali somme a credito, i datori di lavoro provvederanno a indicarne il relativo importo nel quadro "D" del DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L114", avente il significato di "rec. maggiore contributo dovuto per apprendisti L. 296/2006".

5.2. Assunzioni agevolate.

Per il versamento di eventuali differenze contributive i datori di lavoro:

- determineranno l'ammontare complessivo delle somme da versare secondo le modalità illustrate al punto 2;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "B-C" del DM10/2, al netto della contribuzione già versata, utilizzando il codice di nuova istituzione "**M116**", avente il significato di "versamento contributo dovuto per assunzioni agevolate L. 296/2006".

(1) Da gennaio 2007 scompare la distinzione tra soggetti con e senza INAIL.

Il Direttore Generale
Crecco

OGGETTO: Anno 2007. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione.

SOMMARIO: Riepilogo delle disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che operano con il sistema DM.

Con la presente circolare si fornisce un quadro sintetico delle principali innovazioni legislative emanate in materia di contribuzione dovuta, per l'anno 2007, dai datori di lavoro in favore del personale dipendente.

1. CONTRIBUTIVO IVS

1.1 Generalità dei datori di lavoro: aumento della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) (1) prevede, a decorrere dal **1 gennaio 2007**, l'aumento di **0,30** punti percentuali dell'aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima (allegato 1).

In conseguenza di detto aumento, la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può superare il 33 per cento.

La previsione ha carattere generale e, conseguentemente, riguarda tutte le tipologie di lavoratori e tutti i fondi pensionistici gestiti dall'Istituto.

Fa eccezione il solo Fondo volo, per il quale l'aliquota contributiva di finanziamento pensionistico si attesta già su valori superiori al 33% per tutte le categorie di iscritti.

Dal periodo contributivo "**GENNAIO 2007**", quindi, per la generalità delle aziende, la contribuzione pensionistica si attesterà nella misura del **33%**, di cui 9,19% a carico del lavoratore.

1.2 Aumento di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che, alla data del 01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al F.P.L.D. la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAUF.

Com'è noto, il Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 (2) in attuazione dell'art. 3, c. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato al 32% (27,57 + 4,43) l'aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall'INPS con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC, INDENNITÀ ECONOMICHE DI MATERNITÀ e CUAUF (rispettivamente 0,14% per TBC, 0,57% per MATERNITÀ e 3,72% per CUAUF).

L'articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha previsto che, nei casi in cui la variazione delle aliquote suddette non ha consentito di raggiungere al 1/1/1996 l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota FPLD, a motivo della entità delle aliquote ovvero a causa della esclusione dalle stesse, il relativo onere deve essere scaglionato, per effetto della norma in epigrafe, mediante un incremento dello 0,50% biennale a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1/1/1997 (3).

Pertanto i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della norma sopra citata aumenteranno, a partire dal periodo contributivo **GENNAIO 2007**", l'aliquota F.P.L.D. di 0,50 punti percentuali.

Si ricorda che tale aumento dovrà essere operato con cadenza biennale fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto l'incremento di 0,30 punti percentuali di cui al precedente punto 1.1 e lo 0,70% ex GESCAL per i datori di lavoro tenuti al versamento (4).

1.2.1 Amministrazioni statali e Enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAUF.

omissis

1.2.2 Datori di lavoro esonerati dalla CUAUF (codice 1C).

Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50 % a partire dal 01.01.1997 e, con l'aumento dello 0,22%, dal 01.01.2011.

Aliquota IVS da GENNAIO 2007	
Totale	a carico del lavoratore
32,28%	9,19%

1.2.3 Aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge 3 ottobre 1987, n. 398 (CA=4C) ovvero personale distaccato in paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale per i quali è prevista l'esenzione del contributo CUAUF (CA=4Z e 1C).

Tali settori devono trasferire l'aumento di 3,72 punti percentuali in ragione di 0,50% a partire dal 01.01.1997 e con l'aumento dello 0,22% dal 01.01.2011.

Aliquota IVS da GENNAIO 2007 (no GESCAL)	
Totale	a carico del lavoratore
31,58%	8,84%

omissis

2. CONTRIBUTI CIGS E MOBILITÀ.

L'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (allegato 2) ha disposto la proroga, **fino al 31 dicembre 2007**, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (9).

I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga **"GENNAIO 2007"** senza soluzione di continuità.

3. CONTRIBUTI CUA, DISOCCUPAZIONE, MATERNITÀ ED ALTRE CONTRIBUTI MINORI.

In merito alle contribuzioni in parola sono in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388 aventi decorrenza 1.2.2001 (10) e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n.266 – finanziaria 2006 - aventi decorrenza 1.1.2006 (11).

Per la fruizione degli esoneri in argomento si rimanda a quanto già precisato con la circolare n. 115 del 10 novembre 2005 (nettizzazione dei contributi) e con il [messaggio n. 41749 del 22 dicembre 2005](#).

4. CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA EX ART. 2 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Tra le misure compensative previste a favore dei datori di lavoro che destinano il TFR maturando a previdenza complementare, l'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006 (allegato 3), prevede che i datori di lavoro siano esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e successive modificazioni (0,20% ovvero 0,40% per i dirigenti ex INPDAI), **nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari** e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c., istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge finanziaria per l'anno 2007.

I datori di lavoro che già conferiscono percentuali di TFR a previdenza complementare possono, a decorrere dal periodo **"GENNAIO 2007"**, recuperare la quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.

A tal fine, opereranno come segue:

- continueranno ad esporre i contributi nei quadri "B/C" della denuncia DM10/2 comprensivi dell'aliquota 0,20% e 0,40%;
- determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10/2 con il codice di nuova istituzione **"TF01"**, avente il significato di "rec. contr.TFR L. 297/82 – prev. compl."

Con successiva circolare, con la quale saranno illustrate le modalità di applicazione dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge 296/2006, saranno altresì fornite le istruzioni per il recupero della quota connessa al trasferimento del TFR alla previdenza complementare nonché al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del c.c."

omissis

Si fa presente che le procedure di calcolo riguardanti le denunce DM10/2 sono state aggiornate tenendo conto di tutte le innovazioni illustrate con la presente circolare.

Quanto prima saranno rese disponibili sul sito INTERNET le tabelle delle aliquote aggiornate.

Il Direttore Generale
Crecco

Note

- 1) Pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - S.O. n. 244/L
- 2) Pubblicato sulla G.U. n. 83 del 9 aprile 1996.
- 3) L'articolo 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30 dispone che "Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'art 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997". Al riguardo si richiama la circolare n. 103 del 15/5/1996.
- 4) Articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 5) Al riguardo si richiama la circolare n. 23 del 3.2.2003 (punto 1.4).
- 6) Al riguardo si richiamano la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002, la circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare n.88 del 31/05/2004, la circolare n. 47 del 15/03/2005 e la circolare n. 65 del 3/5/2006.
- 7) Al riguardo si richiama la circolare n. 65 del 3 maggio 2006 (punto 1).
- 8) Al riguardo si richiamano la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003, la circolare n. 53 del 19/3/2004, la circolare n. 88 del 31/05/2004, la circolare n. 43 del 14/03/2005 e la circolare n. 85 del 30/06/2006.
- 9) Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2006 ai sensi dell'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248 (circolare n. 85 del 30/6/2006).
- 10) Al riguardo si richiama la circolare n. 52 del 6 marzo 2001.
- 11) Al riguardo si richiamano la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006.
- 12) Al riguardo si richiama la circolare n. 77 del 25/03/1997 (punto 1.2 e seguenti).
- 13) Al riguardo si richiama la circolare n. 33 del 4 febbraio 2002 e la circolare in corso di emanazione concernente i minimali 2007.

ALLEGATO 1

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (*Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.299- Supplemento ordinario n. 244/L*) - STRALCIO - Articolo 1

769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.

ALLEGATO 2

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (*Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.299- Supplemento ordinario n. 244/L*) - STRALCIO - Articolo 1

1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del presente articolo:

...
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

ALLEGATO 3

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (*Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n.299- Supplemento ordinario n. 244/L*) - STRALCIO - Articolo 1

764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: "1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento. 2.

Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. 3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni"; b) il comma 4 è abrogato; c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS IN VIGORE DAL 1.1.2007 AL 31.12.2007

S E T T O R I	TOTALE ⁽²⁾	DI CUI A CARICO DIPENDENTE ⁽¹⁾
1) INDUSTRIA IN GENERALE		
-Fino a 15 dipendenti		
-Operai	40,07	9,19
-Impiegati, Equiparati, Quadri	37,85	9,19
-Viaggiatori/Piazzisti	37,63	9,19
-Lavoratori a domicilio	38,17	9,19
-Da 16 a 50 dipendenti		
-Operai	41,27	9,49
-Impiegati, Equiparati, Quadri	39,05	9,49
-Viaggiatori/Piazzisti	38,83	9,49
-Lavoratori a domicilio	38,47	9,19
-Oltre 50 dipendenti		
-Operai	41,57	9,49
-Impiegati, Equiparati, Quadri	39,35	9,49
-Viaggiatori/Piazzisti	39,13	9,49
-Lavoratori a domicilio	38,47	9,19
2) INDUSTRIA EDILE		
-Fino a 15 dipendenti		
-Operai	44,17	9,19
-Impiegati, Quadri	38,65	9,19
-Viaggiatori/Piazzisti	38,43	9,19
-Da 16 a 50 dipendenti		
-Operai	45,07	9,49
-Impiegati, Quadri	39,55	9,49
-Viaggiatori/Piazzisti	39,33	9,49
-Oltre 50 dipendenti		
-Operai	45,07	9,49
-Impiegati, Quadri	39,85	9,49
-Viaggiatori/Piazzisti	39,63	9,49
3) INDUSTRIA LAPIDEI		
-Fino a 15 dipendenti		
-Operai	41,87	9,19
-Impiegati, Quadri	37,85	9,19
-Viaggiatori/Piazzisti	37,63	9,19
-Da 16 a 50 dipendenti		
-Operai	43,07	9,49
-Impiegati, Quadri	39,05	9,49
-Viaggiatori/Piazzisti	38,83	9,49
-Oltre 50 dipendenti		
-Operai	43,07	9,49
-Impiegati, Quadri	39,35	9,49
-Viaggiatori/Piazzisti	39,13	9,49
4) DIRIGENTI INDUSTRIALI		
-Fino a 15 dipendenti	36,15	9,19
-Oltre 15 dipendenti	36,45	9,19
- Assunti dopo il 31.12.1995		
(senza anzianità contributiva in precedente regime previdenziale obbligatorio)		
Oltre il tetto massimo annuo contributivo		
-Fino a 15 dipendenti	3,15	0,00
-Oltre 15 dipendenti	3,45	0,00

S E T T O R I	TOTALE ⁽²⁾	DI CUI A CARICO DIPENDENTE ⁽¹⁾
5) ARTIGIANATO (Compreso l'indotto fino a 15 dip.) (Con titolari iscritti IVS)		
-In generale		
-Operai	36,12	9,19
-Impiegati	33,90	9,19
-Edilizia		
-Operai	42,12	9,19
-Impiegati	36,60	9,19
-Lapidei		
-Operai	39,82	9,19
-Impiegati	35,80	9,19
6) ARTIGIANATO (Indotto con +15 dip.) (Con titolari iscritti IVS)		
-In generale		
-Operai	37,32	9,49
-Impiegati	35,10	9,49
-Edilizia		
-Operai	43,02	9,49
-Impiegati	37,50	9,49
-Lapidei		
-Operai	41,02	9,49
-Impiegati	37,00	9,49
7) COMMERCIO (Aziende fino a 50 dipendenti, con titolari iscritti IVS)		
-Operai e Impiegati	36,12	9,19
-Viaggiatori/Piazzisti	33,68	9,19
8) COMMERCIO (Aziende fino a 50 dipendenti, con titolari non iscritti IVS)		
-Operai e Impiegati	38,17	9,19
-Viaggiatori/Piazzisti	35,73	9,19
9) COMMERCIO (Aziende con oltre 50 dipendenti, con titolari iscritti IVS)		
-Operai e Impiegati	37,32	9,49
-Viaggiatori/Piazzisti	34,88	9,49
10) COMMERCIO (Aziende con oltre 50 dipendenti, con titolari non iscritti IVS)		
-Operai e Impiegati	39,37	9,49
-Viaggiatori/Piazzisti	36,93	9,49
11) IMPRESE DI PULIZIA (fino a 15 dipendenti o non soggette a CIGS)		
-Operai e Impiegati	38,17	9,19
-Viaggiatori/Piazzisti	35,73	9,19
12) IMPRESE DI PULIZIA (con oltre 15 dipendenti, soggette a CIGS)		
-Operai e Impiegati	39,07	9,49
-Viaggiatori/Piazzisti	36,63	9,49
13) APPRENDISTI		
* Aziende con più di 9 addetti	15,84	5,84
* Aziende fino a 9 addetti:		
- primo anno di apprendistato	7,34	5,84
- secondo anno di apprendistato	8,84	5,84
- dal terzo anno di apprendistato	15,84	5,84
14) APPRENDISTI QUALIFICATI O IN POSSESSO DI ATTESTATO		
- aziende fino a 15 dipendenti o non soggette a CIGS:	15,84	5,84
-aziende oltre 15 dipendenti o soggette a CIGS:	16,14	6,14

Note

(1) Nelle aliquote a carico dei lavoratori :

- non e' compreso lo 0,50%, che l'azienda versa mensilmente all'INPS per conto degli stessi e trattiene sull'accantonamento del trattamento di fine rapporto (Art. 3, commi 15 e 16, legge n. 297/1982);
- e' compreso l'aumento dello 0,30% del contributo IVS a carico dei lavoratori dipendenti a decorrere dal 1.1.2007.

(2) Le aliquote sono comprensive del contributo al Fondo di garanzia (art. 2 legge n. 297/1982), pari allo 0,20% per i dipendenti non dirigenti industriali e 0,40% per i dirigenti industriali. Per tale aliquota è previsto un esonero nella stessa percentuale del TFR maturando conferito ai Fondi complementari ed all'Inps (art. 1 comma 755 legge finanziaria 2007).

(3) Fino al 31.12.2007 sono stati prorogati i contributi CIGS e mobilità per le imprese commerciali da 51 fino a 200 dipendenti.